DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 52/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/781]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/732 della Commissione, del 26 gennaio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione per quanto riguarda il contenuto del fascicolo che il funzionario incaricato delle indagini deve trasmettere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, il diritto di essere sentiti sulle decisioni provvisorie e il deposito delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento ([1])

(2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 31bco (regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. È aggiunto il testo seguente:

   «, modificato da:

   — **32021 R 0732**: Regolamento delegato (UE) 2021/732 della Commissione del 26 gennaio 2021 (GU L 158 del 6.5.2021, pag. 8).»

2. Gli adattamenti da d) a g) sono rinumerati come adattamenti da e) ad h).

3. Dopo l'adattamento c) è aggiunto l'adattamento seguente:

   «d) All'articolo 3 bis, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

      i) al paragrafo 1, al paragrafo 4, primo comma, e al paragrafo 5, terzo comma, anziché "AESFEM" leggasi "l'Autorità di vigilanza EFTA";

      ii) al paragrafo 2, dopo i termini "all'AESFEM" sono inseriti i termini "e all'Autorità di vigilanza EFTA";

      iii) ai paragrafi 3 e 5, prima della parola "decide", è inserita la frase «ne informa l'"Autorità di vigilanza EFTA, che senza indugio";

      iv) al paragrafo 4, secondo comma, prima frase, e al paragrafo 5, secondo comma, seconda frase, anziché "AESFEM", leggasi l'"Autorità di vigilanza EFTA";

      v) al paragrafo 4, terzo e quarto comma, dopo il termine "AESFEM" sono inseriti i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA" »;

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/732 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

([1]) GU L 158 del 6.5.2021, pag. 8.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 50/2021 del 5 febbraio 2021 ([2]).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kristján Andri STEFÁNSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
([2]) GU L ...